

Comune di Santa Giustina

Provincia di Belluno



PRG | Variante Parziale

di adeguamento alla legge regionale n.14/2017

Variante di adeguamento alla l.r. 14/2017 e alle definizioni uniformi del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 48ter della l.r. 11/2004

Luglio 2019

D0.1 | Norme Urbanistico edilizie

Sindaco

Ivan Minella

Responsabile Ufficio Tecnico

Arch. Monica Serafini

Progettista

Pian. Terr. Matteo Tres

ordine degli architetti paesaggisti e conservatori della provincia di pordenone
tres matteo albo sezione A numero 926 pianificatore territoriale

appc pordenone

Collaboratore e valutazioni ambientali

Pian.Terr. Alessio Faraon

Adottato | D.C.C n. 25 del 10/04/2019

Approvato | D.C.C n. _____ del _____

COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

NORME URBANISTICO EDILIZIE

ALLEGATE AL PRG APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1146 DEL 08.05.1973
AGGIORNATE ALLA 12° VARIANTE PRG APPR. CON DEL. G.R.V. n. 2300 del 25.07.2003

TESTO COLLAZIONATO SULLA BASE DELLE N.U.E. ORIGINALI E CON LE SUCCESSIVE VARIANTI OPERATE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: IN BASE A VOTO N. 528 DEL 25.10.1971 DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

MODIFICHE: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 1140 DEL 03.05.1973

1° **VARIANTE PRG:** APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO CON DELIBERA N. 4842 DEL 23.12.1975

2° **VARIANTE PRG APPROVATA** DALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO CON DELIBERA N. 2169 DEL 14.04.1981

3° **VARIANTE PRG:** APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO CON DELIBERA N. 4415 DEL 03.09.1985

4° **VARIANTE PRG:** APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO CON DELIBERA N. 7071 DEL 30.11.1987

5° **VARIANTE PRG** APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO CON DELIBERA N. 5082 DEL 08.09.1987

6° **VARIANTE PRG:** APPROVATA. CON DEL. G.R.V. N. 4388 DEL 20.09.1994

7° **VARIANTE PRG:** APPROVATA CON DEL. G.R.V. N. 3072 DEL 09.07.1996

8° **VARIANTE PRG:** APPROVATA CON DEL. G.R.V. N. 4387 DEL 09.12.1997

9° **VARIANTE PRG (Art. 50 comma 4)** DELIBERAZIONE C.C. n. 12 del 14.2.2000

10° **VARIANTE PRG (Art. 50 comma 4)** DELIBERAZIONE C.C. n. 20 del 29.3.2000

11° **VARIANTE PRG (Art. 50 comma 4)** DELIBERAZIONE C.C. n. 44 del 17.09.2002.

12° **VARIANTE PRG (Art. 50 comma 3)** APPROVATA CON DEL. G.R.V. N. 2300 DEL 25.07.2003

13° **VARIANTE PRG (Art. 50 comma 3):** APPROVATA CON DEL. G.R.V. N. 3901 DEL 04.12.2007

14° **VARIANTE PRG (Art. 50 comma 4 lettera f):** DELIBERAZIONE C.C. n. 57 del 28.09.2006

15° **VARIANTE PRG (Art. 50 comma 4 lettera h):** DELIBERAZIONE C.C. n. 15 del 25.02.2011

16° **VARIANTE PRG (Art. 50 comma 11):** DELIBERAZIONE C.C. n. 43 del 28.06.2011

VARIANTE ACCORDO DI PROGRAMMA: DELIBERAZIONE C.C. n. 31 del 11.06.2012

17° **VARIANTE PRG (Art. 50 comma 4 lettera h):** DELIBERAZIONE C.C. n. 4 del 21.02.2014

18° **VARIANTE PRG (Art. 50 comma 4 lettera h):** DELIBERAZIONE C.C. n. 13 del 17.04.2018

19° **VARIANTE PRG (L.R.11/2004 – L.R. 14/2017):** DELIBERAZIONE C.C. n. 12 del 17.04.2018

20° **VARIANTE PRG (Art. 50 commi 6-7 – art. 7 L.R. 4/2015):** DELIBERAZIONE C.C. n. 26 del 10.04.2019

www.comune.santagiustina.bl.it

INDICE ARTICOLI

1	ZONIZZAZIONE	
2	ZONE RESIDENZIALI E LORO DESTINAZIONE	
3	ZONE RESIDENZIALI RADE	"R"
4	ZONE RESIDENZIALI ESTENSIVE	"E-Es"
5	ZONE RESIDENZIALI INTENSIVE	"I"
6	ZONE RESIDENZIALI SEMINTENSIVE	"T-Ts"
7	ZONE PER EDILIZIA A CARATTERE ECONOMICO - POPOLARE	"EP"
8	ZONE DIREZIONALI	"D"
9	ZONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI DESTINATE A RISANAMENTO EDILIZIO	
10	ZONE DEL CENTRO COMMERCIALE	"SC"
11	ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO	"SP"
12	ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE SCOLASTICHE	"SI"
13	ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE ASSISTENZIALI	"SAS"
14	ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE PRODUTTIVE	"SIN"
15	ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE PRODUTTIVE ARTIGIANALI E COMMERCIALI	"MP"
16	ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO STRADALI, FERROVIARIE, AEREOPORTUALI	"S"
17	ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE CONNESSE AD ATTIVITA' AGRICOLE E SIMILI	"SA"
18	ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE CONNESSE AD ATTIVITA' AGRICOLE E SIMILI	"SA"
19	ZONE DESTINATE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	"SVP"
20	ZONE DESTINATE A VERDE PRIVATO ATTREZZATO "CENTRO PAPA LUCIANI"	"VT"
21	ZONE SPORTIVE	"SS"
22	ZONE DESTINATE A VERDE AGRICOLO	"VA"
23	VINCOLO FORESTALE IDROGEOLOGICO	
24	PIANI DI LOTTIZZAZIONE	
25	INDICI DI FABBRICAZIONE	
26	ATTUAZIONE DEL PRG - PIANI ESECUTIVI	
27	SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE	
28	DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI	
29	COSTRUZIONE DI LOCALI INTERRATI	
30	FASCE DI PROTEZIONE DEI NASTRI STRADALI	
31	ATTUAZIONE PER STRALCI DI PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI (8)	
32	ZONA DESTINATA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	"SD"
33	ZONA PER RICOVERO ATTREZZATURE PER IL VOLO SPORTIVO	"AVS"
34	ZONA DESTINATA ALLA UBICAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI	"AIT"

Art. 1 ZONIZZAZIONE

In conformità a quanto previsto dal Piano Regolatore Generale, tutto il territorio del Comune di Santa Giustina, agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli che seguono, risulta diviso nelle seguenti zone:

1) Zone residenziali

- a) zone rade (sigla "R")
- b) zone estensive (sigla "E" - "Es")
- c) zone semintensive (sigla "T" - "Ts")
- d) zone per l'edilizia economica e popolare (sigla "EP")
- e) zone intensive (sigla "I")

2) Zone degli insediamenti esistenti destinate a risanamento edilizio

- a) di risanamento conservativo
- b) di risanamento e ristrutturazione

3) Zone speciali

- a) zone direzionali (sigla "D")
- b) zone del centro commerciale (sigla "SC")
- c) zone destinate ad attrezzature di interesse pubblico (sigla "SP")
- d) zone destinate ad attrezzature scolastiche (sigla "SI")
- e) zone destinate ad attrezzature assistenziali (sigla "SAS")
- f) zone destinate ad attività produttive (sigla "SIN")
- g) zone destinate ad attrezzature produttive artigianali e commerciali (sigla "MP")
- h) zone destinate ad attrezzature di servizio stradali, ferroviarie, aeroportuali (sigla "S")
- i) zone destinate ad attrezzature agricole e simili (sigla "SA")
- l) zone di verde pubblico attrezzato (sigla "SVP")
- m) zone destinate ad attività ricreative e di servizi ricettivi (sigla "VT")
- n) zone sportive (sigla "SS")
- o) zone destinate a verde agricolo (sigla "VA")
- p) fasce di protezione dei nastri stradali
- q) zone destinate allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (sigla "SD")
- r) zona per ricovero attrezzature per il volo sportivo (sigla "A:V:S.")
- s) zone per ubicazione di impianti tecnologici (sigla "A.I.T.")

Ciascuna zona comporta ed ammette solo gli specifici tipi edilizi ad essa assegnati, espressi con diversa grafia sulle tavole di PRG e l'osservanza dei vincoli di particolari prescrizioni (precisate negli articoli seguenti) sia che trattasi di nuove costruzioni, come di restauri, ampliamenti di edifici, etc.

Le zone riservate ai fini della destinazione a zone speciali devono conservare lo stato attuale fino a quando non saranno occupate per i fini previsti.

La suddetta zonizzazione è contenuta nei sottoelencati elaborati di Piano Regolatore Generale, che esprimono graficamente anche tutte le altre prescrizioni relative all'assetto territoriale del Comune di Santa Giustina, e di cui gli articoli seguenti fanno parte integrante:

	N. Tavole	SCALA 1:
AZZONAMENTO E VIABILITA' Informatizzazione planimetrie - Tavole 1, 2, 3, 4, 5, 6 <i>Variante n. 11 al PRG appr. Con delibera CC n. 44 del 17.09.02</i>	6	5.000
SARTENA ALTA – COL CUMANO Zonizzazione e scheda attuativa art. 15 bis - Tavola 8 <i>Variante n. 12 al PRG appr. Con delibera GRV n. 2300 del 25.07.03</i>	1	2.000
T0.1 AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA (AUC) <i>Variante parziale ai sensi della LR14/2017</i>	1	10.000

Art. 1bis *AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA E QUANTITA' MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO L.R. 14/2017*

In applicazione della L.r. 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio»”, il P.R.G. individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.r. 14/2017 e determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo, in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'Art. 4, comma 2, lett. a) della L.r. 14/2017.

Il PRG individua nella Tavola T0.1 "Ambiti di Urbanizzazione Consolidata" gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) della LR 14/2017, i quali comprendono:

- a) l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione;
- b) le parti del territorio oggetto di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) approvato.

Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, sono sempre consentiti gli interventi edilizi ed urbanistici nel rispetto dei parametri e delle modalità di intervento previsti dalle presenti norme, in deroga alla quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo di seguito determinata.

La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo è pari a 11,45 ettari. Sono sempre consentiti in deroga al limite così determinato gli interventi di cui all'art. 12 della L.r. 14/2017.

L'Ufficio Tecnico con apposito registro (Allegato A0.2) monitora l'attuazione delle zone di espansione del P.R.G., esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui alla Tav. AUC sopra richiamata, al fine di verificare e monitorare il consumo di suolo, nel rispetto della quantità massima sopra stabilita.

Art. 2 ZONE RESIDENZIALI E LORO DESTINAZIONE

Le zone residenziali, comprendenti:

- a) zone rade (sigla "R")
- b) zone estensive (sigla "E" - "Es")
- c) zone semintensive (sigla "T" - "Ts")
- d) zone intensive (sigla "I")
- e) zone degli insediamenti esistenti destinate a risanamento edilizio (sigla "Ie")

Dovranno, di norma, essere destinate ad abitazioni.

In esse tuttavia potranno essere consentiti gli insediamenti di quelle attività che non contrastano con il carattere residenziale della zona, e cioè in particolare:

- 1) Negozi e pubblici esercizi
- 2) Studi professionali e commerciali
- 3) Alberghi e pensioni
- 4) Autorimesse private
- 5) Laboratori a carattere artigianale, non rumorosi, non molesti, non recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro, aventi un ristretto numero di dipendenti.

Art. 3 ZONE RESIDENZIALI "R"

Le zone "R" destinate ad edilizia residenziale di tipo rado, sono indicate nelle tavole di azzonamento del PRG col contorno celeste e la sigla.

In tali zone la fabbricazione e' soggetta alle seguenti norme:

indice di copertura	12%
superficie coperta massima	200 mq.
altezza massima	6,50 m.
volume massimo fuori terra	1.300 mc.
indice di edificabilità fuori terra	0,6
distanza minima dalla strada principali.	6 m.
distanza minima dai confini interni	5 m.
distacco minimo tra gli edifici	10 m.

Nelle tavole di azzonamento del PRG sono indicate, con apposito simbolo grafico, prescrizioni relative alla forma ed all'orientamento delle coperture.

E' ammessa deroga a queste prescrizioni, sulle distanze dai confini e sui distacchi tra gli edifici, per progettazioni urbanistico - architettoniche unitarie di nuclei comprendenti almeno 5 unità; non e' ammessa deroga per l'indice di edificabilità.

Art. 4 ZONE RESIDENZIALI ESTENSIVE (sigle "E" - "Es")

Sono indicate col contorno giallo e la sigla nelle tavole di azzonamento del PRG

Per le zone contrassegnate dalla sigla "E" è prevista una tipologia edilizia a blocco isolato e la fabbricazione è soggetta alle seguenti norme:

indice di edificabilità fondiaria fuori terra	1.5
---	-----

altezza massima	9.50 m.
indice di copertura	20%
distanza dalle strade principali	6.00 m.
distacchi dai confini interni	5.00 m.
distacchi tra fabbricati	10.00 m.

Per le zone contrassegnate dalla sigla "Es" è prevista una tipologia edilizia a schiera e la fabbricazione è subordinata all'esistenza di una lottizzazione approvata, con il rispetto delle seguenti norme:

indice di edificabilità fuori terra	1.8
altezza massima	9.5 m.
indice di copertura	25%
distanza dalle strade principali	6.00 m.
distacchi tra pareti finestrate di edifici fronteggianti	10.00 m.

Nelle tavole di Azzonamento sono indicate, con opportuni simboli grafici, le direzioni prescritte per le linee di colmo delle coperture.

Nelle zone contrassegnate dalla sigla "Es" è ammessa anche una tipologia a blocco isolato; la fabbricazione è comunque subordinata all'esistenza di una lottizzazione approvata. In questo caso specifico l'indice di edificabilità fuori terra viene ridotto a 1.5 mc/mq.

Art. 5 ZONE RESIDENZIALI INTENSIVE (sigla "I")

Sono indicate con il contorno rosa e la sigla nelle tavole di azzonamento del PRG

Per queste zone è prevista una tipologia a blocco isolato o a schiera e la fabbricazione è subordinata all'esistenza di una lottizzazione approvata, con il rispetto delle seguenti norme:

indice di edificabilità fuori terra	2.5
altezza massima	12.50 m.
indice di copertura	30%
distanza dalla S.S.	10.00 m.
distacchi tra pareti finestrate di edifici fronteggianti	10.00 m.

La progettazione di ogni comparto di lottizzazione deve essere unitaria. Tale unitarietà deve riguardare oltre che l'omogeneità architettonica (corretti rapporti ed allineamenti di finestrate, solette, balconi e coperture) anche la coerenza dei materiali e dei colori delle finiture delle facciate, delle recinzioni e degli accessi.

La progettazione di ogni comparto di lottizzazione deve soddisfare la esigenza di aree per standards come previsto dal D.M. 1444/68.

La progettazione unitaria deve garantire una corretta disposizione delle aree a cortile ed a giardino che si creano all'interno dell'area, in modo che esse trovino, nei lotti adiacenti, un logico completamento formale. In ogni blocco di progettazione unitaria, anche se edificato per stralci successivi deve verificarsi:

- 1) eventuale continuità dei corpi di fabbrica con aderenza non superiore a 1/3 anche per mezzo di logge, terrazzi, portici;
- 2) allineamenti in pianta delle fronti per tratte non superiori a m. 20;
- 3) allineamenti in gronda delle fronti per tratte non superiori a m. 20.00 più gli eventuali sporti;
- 4) la distanza minima tra le pareti finestrate computate ai fini del rapporto di illuminazione deve essere pari alla altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a m. 10.

Art. 6 ZONE RESIDENZIALI SEMINTENSIVE (sigle "T" - "Ts")

Sono indicate col contorno arancione e la sigla nelle tavole di azzonamento del PRG

Per le zone contrassegnate dalla sigla "T" e' prevista una tipologia edilizia a blocco isolato e la fabbricazione e' soggetta alle seguenti norme:

indice di edificabilità fondiaria fuori terra	2
altezza massima	9,50 m.
indice di copertura	25%
distanza dalle strade principali	6,00 m.
distacchi dai confini interni	5,00 m.
distacchi tra fabbricati	10,00 m.

Per le zone contrassegnate dalla sigla "Ts" e' prevista una tipologia edilizia a schiera e la fabbricazione e' subordinata alla esistenza di una lottizzazione approvata, con il rispetto delle seguenti norme:

indice di edificabilità fuori terra	2,5
altezza massima	9,50 m.
indice di copertura	35%
distanza dalle strade principali	6,00 m.
distacchi tra pareti finestrate di edifici fronteggianti	10,00 m.

Nelle tavole di azzonamento sono indicate, con opportuni simboli grafici, le direzioni prescritte per le linee di colmo delle coperture.

Art. 7 ZONE PER EDILIZIA A CARATTERE ECONOMICO - POPOLARE (sigla "EP")

Sono indicate col contorno giallo, rigatura inclinata e sigla nelle tavole di azzonamento del PRG

La fabbricazione è subordinata all'approvazione di piano urbanistico esecutivo, e dovrà rispettare le seguenti norme:

indice di edificabilità fondiaria fuori terra	1.5 mc/mq
altezza massima	9,50 m.
distanza dalla strada principale	6,00 m.
distacchi tra pareti finestrate di edifici fronteggianti	10,00 m.

Art. 8 ZONE DIREZIONALI "D"

Sono indicate con apposito segno grafico e sigla nelle tavole di azzonamento del PRG (retinatura a nido d'ape).

In tali aree la fabbricazione e' soggetta alle seguenti norme:

indice di copertura	40%
altezza massima	12 m
indice di edificabilità fuori terra	1,5
distanza minima dalle strade principali	6 m
distanza minima dai confini	5 m
distacco tra i fabbricati	10 m

In dette zone sono ammesse esclusivamente attività direzionali di aziende pubbliche e private nonché sedi di studi tecnici, centri elettronici e simili, e' esclusa la residenza e le attività artigianali industriali e commerciali, possono però trovarvi collocazione edifici costituenti sedi amministrative di aziende artigiane industriali e commerciali purché in esse non vengano svolte attività produttive

di tali aziende.

E' consentito prevedere la residenza di personale di custodia purché i volumi ad essa destinati non superino il 10% dei volumi complessivi.

In dette zone dovrà essere riservata la quantità minima di spazi prevista dall'art. 5.2 del D.I. 2 aprile 1968 n. 1444 senza alcuna riduzione.

Art. 9 ZONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI DESTINATE A RISANAMENTO EDILIZIO

Sono indicate con la campitura color giallo-ocra nelle tavole di azionamento del PRG

Tali zone comprendono le aree urbane a parziale o totale saturazione edilizia, contraddistinte dal permanere dei caratteri della struttura urbanistica originaria o dalla presenza di emergenti edilizie di valore storico o ambientale.

Per quanto attiene alle previsioni del piano, sono state distinte le due sottozone:

a) Aree in cui sono ammessi solo interventi di risanamento conservativo (consolidamento statico, ridistribuzione interna) senza alterazione dei volumi originari e con eliminazione di eventuali sovrastrutture recenti; tali aree, oltre che dal colore di cui al primo comma del presente articolo, sono graficamente individuate, nelle tavole di azionamento, da una rigatura in direzione Est Ovest;

b) aree in cui, oltre a interventi di restauro conservativo, sono ammessi interventi di ristrutturazione, mediante demolizione (parziale o totale) di fabbricati esistenti, col mantenimento di altezze, volumi e distanze tra i fabbricati pari a quelli esistenti (come disposto dal D.M. 2 aprile 1968 per le zone territoriali omogenee di tipo A e anche nuovi interventi di saturazione edilizie, che dovranno rispettare le seguenti norme:

1) per i singoli interventi edilizi;

indice di edificabilità fuori terra non superiore a 3 mc/mq;
altezza non superiore all'altezza media dei fabbricati circostanti;
distanza dai fabbricati esistenti m. 10;

2) per interventi di ristrutturazione e saturazione in base a piano particolareggiato o a lottizzazione con previsioni planivolumetriche;

indice di edificabilità fondiaria fuori terra non superiore a 3,5 mc/mq;
altezze non superiori a quella massima dei fabbricati esistenti;
distanze tra i fabbricati non inferiori a quelle tra i fabbricati preesistenti.

I caratteri morfologici della nuova edilizia dovranno rispettare (nei materiali, colorazione, rapporti volumetrici, ecc.) i valori d'ambiente delle tipologie edilizie preesistenti.

In queste zone è vietato il passaggio di linee aeree, elettriche e telefoniche e l'installazione di cartelli pubblicitari.

Art. 10 ZONE DEL CENTRO COMMERCIALE (sigla "SC")

Sono indicate col contorno rosso nelle tavole di azionamento del PRG

Vi sono ammesse attrezzature di carattere commerciale, esercizi pubblici, alberghi e attrezzature di tipo direzionale, laboratori a carattere artigianale di servizio, non rumorosi, non molesti, non recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro, aventi un ristretto numero di dipendenti.

Sono altresì ammessi edifici residenziali, in cui però almeno il 25% della superficie utile complessiva (fuori terra) di pavimento sia destinata ad attrezzature commerciali o ad uffici.

In tali aree la fabbricazione dovrà avvenire in base a singoli piani esecutivi (di iniziativa pubblica o privata) e rispettare le seguenti norme generali:

indice di edificabilità fondiaria fuori terra non superiore a 3,5 mc/mq

indice di copertura max 40%

altezza max 12,50 m

All'interno di tali zone dovrà essere inoltre assicurata una disponibilità di spazi pubblici (almeno il 50% dei quali da adibirsi a parcheggio) tale da rispettare le prescrizioni legislative relative ai centri commerciali (v. in particolare l'art. 5 punto 2 del D.M. 02.04.1968).

Art. 11 ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO (sigla "SP")

Sono indicate nelle tavole di azionamento del PRG con il contorno blu e la sigla.

Vi sono ammesse attrezzature di carattere religioso, culturale, amministrativo, turistico, di servizio pubblico ed altre attrezzature legate alle necessità della vita associata.

Le residenze vi sono ammesse solo se funzionalmente legate a tali attrezzature.

La fabbricazione dovrà avvenire, di norma, in base a singoli piani esecutivi, di iniziativa pubblica o privata (piani particolareggiati o piani di lottizzazione con previsioni planivolumetriche) e dovrà rispettare le seguenti norme:

indice di edificabilità territoriale fuori terra 3,5 mc/mq

altezza max 12,50 m

Altri indici, come pure le prescrizioni relative ai distacchi tra i fabbricati, agli allineamenti stradali, alle tipologie edilizie, ecc. dovranno essere precisati dai sopraddetti strumenti urbanistici di dettaglio.

Potranno essere ammessi anche singoli interventi edilizi di saturazione, all'interno di zone già parzialmente edificate.

In tal caso la fabbricazione è soggetta alle seguenti norme:

indice di edificabilità fondiaria fuori terra 3 mc/mq

Indice di copertura 40%

altezza massima 12,50 m

distanza dalle strade principali 7,50 m

distacco tra pareti finestrate di edifici fronteggianti 10,00 m

distanza dai confini di proprietà 5,00 m

(nel caso di pareti non finestrate di corpi di fabbrica non eccedenti l'altezza di metri 3, tale distanza può scendere a m. 2,50)

Art. 12 ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE SCOLASTICHE (sigla "SI")

Sono indicate nelle tavole di azionamento del PRG col contorno verde e la sigla.

In dette zone sono ammessi soltanto i fabbricati e le attrezzature attinenti alla scuola (asili d'infanzia, scuole materne, elementari e medie, attrezzature didattiche complementari) comprese eventuali abitazioni per il personale di custodia.

Per i fabbricati scolastici, oltre ad ottemperare alle prescrizioni delle vigenti leggi sulla edilizia scolastica, si dovrà rispettare l'indice di copertura massimo pari a un terzo.

Art. 13 ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE ASSISTENZIALI (sigla "SAS")

È indicata col contorno verde scuro e la sigla nelle tavole di azionamento del PRG

Vi potranno trovar posto attrezzature per la pubblica assistenza, analoghe o comunque non incompatibili con la casa di riposo per anziani, già esistente su tale area.

La fabbricazione di nuovi edifici e' soggetta alle seguenti norme:

indice di copertura	20%
indice di edificabilità fuori terra	1
altezza massima	9,50 m
distanza dalla strada	6,00 m
distacco dai confini interni	5,00 m

Art. 14 ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE PRODUTTIVE (sigla "SIN")

Sono indicate col contorno marrone e la sigla nelle tavole di azionamento del PRG

Vi sono ammessi fabbricati e impianti direttamente legati al processo produttivo, e anche costruzioni destinate ad attività connesse con l'industria (come uffici direttivi, mense, bar, ecc.), oltre a depositi di materiali).

Sono esclusi edifici ad uso abitazione, fatta eccezione per quelli necessari al personale di custodia.

La fabbricazione è soggetta alle seguenti norme:

indice di edificabilità fuori terra	2.5
distanza dalle strade principali	8,00 m
distacco dai confini interni	5,00 m

Entro le zone destinate ad attività produttive, contrassegnate da particolare segno grafico (rigatura inclinata) nelle tavole di azionamento del P.R.G: sono ammesse solo attrezzature per attività industriali vere e proprie, con esclusione di depositi e magazzini, e la fabbricazione è subordinata all'esistenza di una lottizzazione approvata.

Nelle tavole di azionamento del PRG sono indicati, con apposito simbolo grafico, gli allineamenti prescritti per i corpi di fabbrica.

All'interno dell'area di pertinenza di ogni nuovo insediamento industriale nelle zone definite dal presente articolo dovrà essere riservata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio (escluse le sedi viarie) una superficie non inferiore al 10% dell'area stessa (secondo il disposto dell'art. 5 D.M. 02.04.1968).

Art. 15 ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI (sigla "M.P.")

Sono contrassegnate nella tavola di azionamento del PRG con la sigla "MP".

Entro tali zone sono ammessi laboratori artigianali, piccoli impianti industriali e altre costruzioni collegato con il processo produttivo e la grande distribuzione, compresi magazzini e depositi ed annessi uffici.

Sono esclusi edifici ad uso abitazione, fatta eccezione per quelli necessari al personale di custodia, con un max di 500 mc fuori terra.

La fabbricazione e' soggetta alle seguenti norme:

distanza tra i fabbricati	10.00 m
distanza dei confini interni	5.00 m
distanza dalle strade principali	8.00 m
indice di copertura	50%
altezza massima	10,50 m

Sono consentite altezze superiori a quella indicata solo se motivate da necessità inerenti il processo produttivo e nei limiti per cui risultano giustificate.

Per le zone non urbanizzate l'edificazione e' subordinata all'esistenza delle necessarie opere di urbanizzazione.

Nelle zone MP60, MP61 e MP70 gli interventi dovranno essere preceduti dall'approvazione di un piano attuativo (P.P. o P.L.).

Nella zona MP41 gli interventi dovranno essere preceduti da un piano di riordino.

Nella zona MP70 non è consentito l'insediamento di strutture commerciali attinenti alla tipologia della grande distribuzione. Lo strumento attuativo dovrà prevedere:

- una organizzazione viaria ed una normativa tale da non consentire ai nuovi insediamenti un affaccio con immissione diretta sulla SS50;
- un sistema di accessi all'area in grado di separare nettamente il traffico in entrata da quello in uscita;
- una fascia di rispetto stradale della SS50 di 30 mt.
- una altezza massima della prima fascia di edifici costruiti lungo la SS50 non superiore ad 8 mt.

Per la zona MP 80 vigono inoltre le seguenti norme:

- non è consentito l'insediamento di strutture commerciali attinenti alla tipologia della grande distribuzione;
- limitatamente agli edifici o parti di essi destinati ad abitazioni, uffici, mostre, negozi l'altezza massima non deve superare i mt. 7.50;
- è esclusa l'edificazione a più piani per le parti adibite alla lavorazione.

L'edificazione è subordinata alla redazione di un piano urbanistico attuativo (P.P. o P.di L.). Lo strumento urbanistico attuativo dovrà prevedere:

- l'ubicazione degli standards urbanistici nell'area limitrofa alla strada provinciale ed all'incrocio tra questi e la strada comunale;
- dovrà recepire nella propria normativa le seguenti norme tipologiche per l'attuazione degli interventi, oltre a quanto previsto nel Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.):

1- Norme tipologia edilizia.

1 Volumi

Il volume edilizio di ogni intervento dovrà avere contorni puliti privi di sporti e di sporgenze. Eventuali tettoie o pensiline devono essere ricavate all'interno del suo inviluppo complessivo.

Il volume edilizio dovrà avere copertura a due falde ed orientamento della linea di colmo parallelo alle curve di livello; articolazioni perpendicolari all'orientamento prescritto sono ammesse purché la lunghezza del loro corpo edilizio non superi il 30% di quella del corpo edilizio principale.

Il volume edilizio fuori terra del fabbricato di alloggio sarà contenuto nel limite dimensionale imposto e dovrà essere integrato nel volume edilizio dell'intervento, così come pure i volumi per uffici ed attività accessorie alla principale.

2 Elementi di raccordo

Sono ammessi collegamenti pensili tra i volumi vicini purché realizzati con gli stessi materiali, colorazione e forme dei corpi edilizi collegati, con copertura a due falde con pendenza e orientamento in sintonia con i corpi edilizi collegati.

3 Forature

Tutte le forature dovranno avere forma rettangolare o quadrata e studiate mediante modulo dimensionale ripetitivo.

* Materiali e colorazione.

E' ammesso l'uso di qualsiasi materiale da costruzione. La colorazione con tinte preferibilmente grigie (calcestruzzo a vista) o scure (lamiera testa di moro), dovrà essere omogenea ed uguale su tutto il volume edilizio dell'intervento.

2- Tipologia infrastrutturale.

1 Spazio esterno

Lo spazio esterno dovrà essere organizzato nelle aree di parcheggio, aree di pertinenza delle attività ed aree mantenute a verde.

Solo le aree di parcheggio e di pertinenza saranno sottoposte ad operazioni di sbancamento e livellamento del terreno mentre la superficie scoperta residua deve essere mantenuta nella sua

morfologia e copertura vegetale originaria.

La pavimentazione dei parcheggi e delle aree di pertinenza dovrà essere realizzata preferibilmente con porfido o piastre artificiali ed in sub ordine con asfalto.

2 Muri di sostegno

Eventuali muri di sostegno devono essere realizzati con calcestruzzo a faccia a vista e preferibilmente rivestiti con murature in pietrame locali; è comunque preferibile che il dislivello lo consenta di provvedere ai raccordi con la morfologia esistente mediante scarpata rinverdata.

3 Recinzioni

Tutte le recinzioni necessarie compresi i cancelli dovranno avere disegno semplice e colorazione coordinata con l'intervento edilizio.

4 Volumi tecnici

I volumi tecnici necessari all'attività dovranno preferibilmente essere contenuti nei limiti dimensionali dell'intervento e se ciò non è possibile dovranno essere ubicati in posizione defilata rispetto ai principali con visivi.

5 Sistema fognario.

Per gli scarichi civili ed assimilabili dovrà essere realizzato il collegamento unitario dei medesimi provvedendo alla installazione ed alla gestione a cura degli utenti di un impianto di depurazione, in alternativa dovrà essere eseguito il collegamento all'impianto di depurazione comunale di Meano. Per gli scarichi derivanti dalle attività produttive dovranno essere realizzati sistemi fognari a circuito chiuso senza alcuna relazione con l'ambiente circostante.

3- Tipologia ambientale.

1 Morfologia

La morfologia originaria del terreno dovrà essere rispettata al netto delle strade, dei parcheggi e delle aree di pertinenza limitando allo stretto indispensabile gli sbancamenti ed i movimenti di materiali.

2 Verde

Le aree mantenute a verde dovranno essere sistemate a prato e dovranno essere messi a dimora arbusti ed alberature per arredo e mascherature.

Prescrizione della Commissione Tecnica Regionale - Arg. 185 in data 12.6.1996:

- l'accesso all'area dovrà avvenire utilizzando l'esistente strada comunale, evitando in questo modo l'apertura di un nuovo accesso sulla strada provinciale, riducendo conseguentemente le situazioni di potenziale pericolo.

Pertanto in sede di redazione del piano attuativo, dovrà essere previsto come unico accesso all'area quello indicato con freccia in colore blu, utilizzando la viabilità esistente, prevedendone l'eventuale allargamento.

Art. 16 ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO STRADALI, FERROVIARIE, AEREOPORTUALI (sigla "S")

Sono indicate col contorno viola e la sigla nelle tavole di Azzonamento del PRG.

In tali aree, oltre agli impianti di servizio specificatamente legati alle esigenze dei diversi mezzi di comunicazione, sono ammesse abitazioni per il personale di custodia e attrezzature ricettive e di ristoro. La fabbricazione è soggetta alle seguenti norme:

indice di copertura	20%
indice di edificabilità fuori terra	1

Art. 17 ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE CONNESSE AD ATTIVITA' AGRICOLE E SIMILI (sigla "SA")

Si rimanda alla DCC n. 68 del 29.05.1987.

Art. 18 ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE CONNESSE AD ATTIVITA' AGRICOLE E SIMILI (sigla "SA")

(omissis)

Art. 19 ZONE DESTINATE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO (sigla "SVP")

Sono indicate nelle tavole di azzonamento del PRG col contorno verde chiaro e la sigla.

In tali zone potranno essere allestite attrezzature per il gioco all'aperto di bambini e ragazzi, e piccole attrezzature per il riposo, come panchine.

Potranno inoltre essere ospitate attrezzature sportive e di svago, purché non siano causa di rumore, pericolo o comunque disturbo alle attrezzature di cui al comma precedente e piccole aree di sosta per autoveicoli.

Per tali zone è ammessa la realizzazione di modeste strutture di servizio atte a ospitare le funzioni connesse all'area pubblica (spogliatoi, servizi igienici, stanze multifunzione, ecc.).

Tali strutture di servizio dovranno essere collocate al di fuori di coni visuali significativi, dovranno essere altresì compatibili con i caratteri tradizionali dell'architettura locale e la loro volumetria complessiva non dovrà superare la cubatura massima di 100 mc.

La vegetazione di nuovo impianto dovrà essere di tipo locale e sorgere a conveniente distanza dalle strade.

Per le zone SVP 20 e SVP 71 è consentita una volumetria massima fuori terra di 500 mc.

Art. 20 ZONE DESTINATE AD ATTIVITA' RICREATIVE E DI SERVIZI RICETTIVI – SIGLA "VT"

Sono indicate nella tavola n.8 di azzonamento del PRG con scheda attuativa.

In tali zone è ammessa la realizzazione di strutture per lo svago, il riposo, l'intrattenimento, la meditazione, le attività all'aperto ivi compreso il campeggio.

Sono pure ammesse strutture per il gioco e per lo sport purché direttamente funzionali alle attività esistenti.

Tutti gli interventi debbono essere compatibili con i valori paesaggistico-ambientali dei luoghi e rispettare le prescrizioni della scheda attuativa con:

distanze dalle strade pubbliche	6.00 m
distanze dai confini	5.00 m (o a confine)

Art. 21 ZONE SPORTIVE (sigla "SS")

Sono indicate nelle tavole di azzonamento del PRG col contorno verde chiaro e la sigla.

In tali zone sono ammesse soltanto le costruzioni indispensabili per le esigenze tecniche connesse alla specifica destinazione.

Le installazioni fisse devono essere contenute entro i seguenti indici:

indice di copertura 3%

indice di edificabilità fuori terra 0,2

Particolare accorgimento va usato per i movimenti di terra, affinché questi non interrompano vistosamente la plastica preesistente del terreno.

Art. 22 ZONE DESTINATE A VERDE AGRICOLO (sigla "VA")

Sono indicate:

a) col colore bianco e la sigla

b) con apposito tratteggio e la sigla nelle tavole di azzonamento del PRG

In tali zone valgono le disposizioni promulgate dalla Legge Regionale 05.03.1985, n. 24 sull'edificabilità e tutela della zone agricole.

La fabbricazione non potrà comunque mai avvenire entro le fasce di protezione dei nastri stradali, segnate con apposita punteggiatura sulle tavole di azzonamento. Per gli edifici esistenti destinati ad abitazione ubicati in tali fasce, si rimanda alla normativa dettata dalla sopracitata L.R. del 05.03.1985 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

Nelle aree di cui al punto b), per la tutela dei valori paesistici, è fatto divieto di collocare cartelli pubblicitari o insegne; è altresì vietata l'installazione di palificazioni o tralicci per linee aeree elettriche e telefoniche.

I vincoli di salvaguardia paesistica di cui al comma precedente, vanno estesi a tutte le fasce di protezione dei nastri stradali, sopra menzionate.

Tali fasce dovranno inoltre essere tenute sgombre da alberature che limitino la visibilità o possano costituire comunque pericolo.

La piantagione di alberature d'alto fusto non dovrà interferire con la libera visuale dai punti di vista panoramici, segnati nelle tavole di PRG con apposito simbolo grafico.

E' facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, di prescrivere piantagioni ad alto fusto in funzione di schermatura di costruzioni, come pure di ogni altro elemento che possa arrecare turbamento al paesaggio.

Nelle aree riclassificate attraverso Variante Verde non è ammessa l'edificazione ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale n. 4/2015.

Art. 23 VINCOLO FORESTALE IDROGEOLOGICO

La fabbricazione nelle zone comprese entro i limiti del vincolo forestale - idrogeologico, fissato in base al R.D. 30.12.1923 n. 3267, e indicato da opportuno segno grafico nelle tavole di azzonamento del PRG, è soggetta, oltre che alle norme di Piano Regolatore, al nulla osta della competente autorità forestale.

Art. 24 PIANI DI LOTTIZZAZIONE

Qualora vengano presentati piani di lottizzazione interessanti aree comprese entro le zone edificabili individuate dal piano, dovrà essere integralmente rispettata la rete principale di traffico prevista dalle tavole di viabilità del P.R.G.; mentre potranno essere modificati i tracciati delle strade di distribuzione secondaria, qualora ciò consenta un più organico disporsi degli insediamenti residenziali.

Art. 25 INDICI DI EDIFICABILITA'

Per l'edificazione nelle singole parti del territorio comunale si fa riferimento ai parametri e indici riportati nel Regolamento Edilizio Comunale (REC), Allegato A "Quadro delle definizioni uniformi". Gli indici di edificabilità indicati negli articoli delle presenti N.U.E sono da considerarsi indici territoriali in tutti i casi dove l'edificazione è preceduta dalla predisposizione di strumenti urbanistici attuativi mentre sono da considerarsi indici fondiari solo nel caso di intervento diretto. Gli indici di edificabilità riportati nelle presenti N.U.E. sono sempre indici massimi e riguardano il volume o la superficie coperta edificabile fuori terra, fatto salvo quanto precisato nella disciplina particolare e/o nelle norme specifiche della zona di appartenenza.

Per volume fuori terra si intende il volume che emerge dal "Piano campagna" come definito all'Allegato C "Quadro delle definizioni tecniche di competenza comunale del REC.

Art. 26 ATTUAZIONE DEL PRG - PIANI ESECUTIVI

L'attuazione del Piano Regolatore Generale avverrà di norma mediante piani urbanistici esecutivi, di iniziativa pubblica (Piani Particolareggiati) o privata (lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche), per tutte le zone di nuova espansione, sia a destinazione residenziale che a diversa destinazione, non edificate o sprovviste delle opere di urbanizzazione primaria.

La concessione di singole licenze edilizie sarà pertanto limitata alle zone parzialmente sature, ed ivi la fabbricazione dovrà rispettare i parametri riportati nei precedenti articoli per le singole zone.

Nei comprensori soggetti a piano urbanistico esecutivo dovrà comunque essere rispettato l'indice di edificabilità pertinente alla zona, ma potranno essere variate le prescrizioni relative al distacco tra fabbricati e alla distanza dai confini, ad eccezione dei lotti posti sul perimetro esterno del comprensorio soggetto a piano esecutivo.

Potranno essere inoltre variati i parametri relativi ai limiti dimensionali dei fabbricati, ad eccezione dell'altezza massima. Dovrà essere evitata una tipologia edilizia a singoli edifici sparsi.

Art. 27 SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE

All'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale ogni volume edilizio fuori terra esistente o da costruire, determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente.

Per i fabbricati esistenti all'entrata in vigore dello strumento urbanistico, la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sulle aree scoperte di proprietà della ditta interessata del fabbricato, contigue a quella su cui insiste il fabbricato medesimo, fino a raggiungere il valore degli indici indicati nelle Norme Urbanistico - Edilizie.

Per detti volumi edilizi esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a quella derivante dagli indici.

La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla la superficie ad esso corrispondente.

Le ditte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie fondiaria corrispondente con altro atto di vincolo purché detta superficie, comprendendo la superficie coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica, e questa venga comunicata al Comune ed accettata; si provvederà in tal caso alle conseguenti rettifiche.

Art. 28 DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI

Le definizioni edilizie per l'attuazione del PI sono riportate nel Regolamento Edilizio Comunale (REC), Allegati A “Quadro delle definizioni uniformi” e C “Quadro delle definizioni tecniche di competenza comunale”.

La normativa riguardante i distacchi dai confini non si applica alle costruzioni che non emergono al di sopra del livello del suolo.

Art. 29 COSTRUZIONE DI LOCALI INTERRATI

La costruzione di locali interrati è di norma limitata al perimetro del fabbricato sovrastante; sono però ammessi locali interrati in adiacenza, purché siano al servizio del fabbricato esistente, insistano sullo stesso lotto (considerando come dividenti le sole strade comunali o spazi pubblici) e che la distanza tra il fabbricato principale ed il locale interrato non superi m. 30.

Art. 30 FASCE DI PROTEZIONE DEI NASTRI STRADALI

Nelle fasce di protezione dei nastri stradali non è ammessa la fabbricazione. Per essa vige il divieto di accesso viario, ad esclusione degli accessi indicati graficamente nelle tavole di Piano Regolatore. Costruzioni preesistenti, ricadenti nella fascia di protezione dei nastri stradali e per cui non sia prevista la demolizione possono essere ampliate solo lungo il fronte opposto a quello prospiciente la strada, con la normativa riguardante le zone “VA”.

Accessi a carattere rurale preesistenti non possono essere ampliati o comunque utilizzati quali strade di accesso a zone edificabili.

Se un terreno posto in adiacenza ad una strada risulta in parte compreso entro una zona edificabile ed in parte interessato dalla fascia in protezione del nastro stradale, quest'ultima parte può essere conteggiata a favore della fabbricabilità del terreno adiacente solo nel caso in cui le due citate porzioni di terreno appartengano allo stesso proprietario.

(8) Le aree comprese nella fascia di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime secondo i parametri delle stesse e concorrono alla formazione dell'eventuale lotto minimo. Per zone soggette a Piano Regolatore Particolareggiato può essere variata la larghezza della fascia di protezione, come pure l'ubicazione degli accessi viari; sono pure ammesse deroghe alle altre limitazioni contenute nel presente articolo.

Art. 31 ATTUAZIONE PER STRALCI DI PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI

Nell'ambito dei distretti (delle aree) perimetrali nelle tavole di PRG e vincolati a Piano Regolatore Particolareggiato, è possibile l'attuazione dello stesso Piano Particolareggiato anche per stralci, purché questi, in rapporto all'ampiezza dello stesso distretto, consentano la progettazione di insediamenti organici e siano inquadrati in uno studio preliminare generale del distretto che definisca le previsioni urbanistiche principali (viabilità, schema planivolumetrico delle costruzioni e relativa destinazione, caratteri architettonici unitari, standards urbanistici, schema generale degli impianti tecnologici, ecc.).

In tal caso il Comune deve approvare preventivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale, soggetta a mero controllo di legittimità, lo studio generale di massima che comprenda tutto il distretto. Il predetto studio preliminare del distretto costituisce elaborato integrativo ai singoli stralci di Piano Particolareggiato.

Art. 32 ZONA DESTINATA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (sigla "SD")

E' indicata con contorno marrone e con la sigla "SD" nelle tavole di azzonamento del PRG. Entro il perimetro di tale zona sono ammesse soltanto le costruzioni indispensabili per le esigenze tecniche connesse alla specifica destinazione (deposito mezzi meccanici e attrezzature, locali custodia, servizi igienici, ecc.) che dovranno rispettare i seguenti indici:

indice di edificabilità fuori terra	0,01
altezza massima	5,00 m

Nella sottozona SD 20a specificatamente individuata nelle tavole del PRG valgono i seguenti parametri:

indice di copertura	30%
altezza massima fabbricati	12.00 mt.

In tale sottozona le destinazioni ammesse per i fabbricati comprendono anche gli uffici ed altri locali a servizio dell'attività.

Art. 33 ZONA PER RICOVERO ATTREZZATURE PER IL VOLO SPORTIVO (sigla "A.V.S.")

In tale zona specificatamente individuata nella tavola grafica del P.R.G. sono ammesse esclusivamente strutture di tipo prefabbricato leggero smontabili per il ricovero delle attrezzature necessarie al volo sportivo, nei seguenti limiti:

Superficie coperta massima	500 mq.
Altezza massima	6.00 mt.

All'interno di tale struttura è ammessa la realizzazione dei servizi igienici e di piccoli locali a servizio dell'attività, entrambi realizzati sempre con strutture di tipo prefabbricato leggero, smontabili.

Art. 34 ZONA PER UBICAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI (sigla "A.I.T.")

In tali zone specificatamente individuate nelle tavole grafiche del P.R.G. sono ammesse installazioni fisse o mobili di impianti tecnologici collegate alla diffusione di segnali per telefonia, radio, TV, ecc.

Sono ammesse unicamente le costruzioni di servizio per tali impianti nei limiti minimi necessari che dovranno essere dimostrati e documentati.